

## **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2017 RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

---

Un sentito ringraziamento e un caloroso benvenuto, anche a nome di tutto il Tribunale amministrativo, alle autorità civili e militari, al consigliere di Stato, Presidente di Sezione Ermanno de Francisco, che partecipa quale componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, al consigliere Silvana Bini, rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, agli esponenti del mondo accademico, ai colleghi di questa e delle altre magistrature, agli avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del libero foro e per essi al presidente dell'ordine degli avvocati di Trento, al personale tutto della giustizia amministrativa e al corpo dei carabinieri, che assicura la vigilanza sulle nostre udienze.

l) Nel dare inizio a questa cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2017 desidero innanzitutto rivolgere un pensiero di partecipazione e di solidarietà alle popolazioni così duramente colpite dai luttuosi eventi che hanno recentemente devastato gran parte dell'Italia centrale.

Proprio in relazione a questi eventi le cerimonie di inaugurazione che si tengono anche presso tutte le sedi della Giustizia amministrativa mi sembra possano efficacemente testimoniare la presenza dello Stato e, insieme, la continuità della vita delle istituzioni, continuità e presenza funzionali alla fiducia dei consociati, se è vero che, come ha rappresentato il presidente del Consiglio di Stato nell'aprire l'anno giudiziario, la crisi che si è determinata nella società civile è, innanzitutto, una crisi di fiducia.

D'altra parte, questo momento istituzionale è particolarmente importante perché costituisce la doverosa relazione che il potere giudiziario, nelle varie sue articolazioni, rende alla società civile, dalla quale trae legittimazione, circa l'attività svolta, i criteri seguiti e l'andamento della Giustizia amministrativa nelle varie circoscrizioni.


Nella nostra realtà, l'anno appena trascorso ha visto mutata la composizione del Tribunale, con l'entrata del consigliere Carlo Polidori quale giudice togato, in sostituzione del collega Angelo Gabbricci, che ha assunto le funzioni di presidente della seconda sezione del TAR della Lombardia, e della dottoressa Antonia Tassinari, designata dalla Provincia autonoma in sostituzione della dottoressa Alma Chietini. A tutti va il ringraziamento per il lavoro svolto e il particolare apprezzamento per la qualità dell'apporto alla produzione giurisdizionale comune.

Un particolare ringraziamento va al dottor Nicola Foradori, che efficacemente dirige l'apparato amministrativo e affianca con competenza e cortesia l'attività dei magistrati, e a tutto il personale del Tribunale, al quale va il riconoscimento mio e dei colleghi, con un ringraziamento particolare per la dottoressa Maria Cristina Castelli, che ha lasciato il servizio nel corso dell'anno appena trascorso.

II) Questa relazione sarà, quindi, tesa a rendere conto dell'attività del Tribunale, dei criteri ai quali si è ritenuto di informare i lavori comuni, dell'andamento della domanda di giustizia nella nostra circoscrizione, anche alla luce delle novità introdotte in sede normativa.

III) Quanto all'attività svolta, il primo dato rilevante è costituito dalla notevole

TRGA Trento - tempi medi definizione ricorsi  
(in giorni)




espansione del contenzioso sugli appalti, che costituiscono l'undici per cento dei ricorsi depositati, percentuale più che raddoppiata rispetto al 2015, e al quale il Tribunale offre

risposta in tempi brevissimi.

Dalle cartelle allegate risulta infatti la notevole celerità della soluzione della controversia: dal momento del deposito del ricorso fino al deposito della sentenza intercorrono, in media, settantacinque giorni, tempi di assoluta eccellenza rispetto alla media nazionale.


Certamente questa eccellenza è dovuta anche alla dimensione quantitativamente limitata del contenzioso che si agita in questo Tribunale, ma va tenuto conto che a tale dato corrisponde una varietà e complessità elevate dei ricorsi, e che il personale di magistratura e amministrativo è sottodimensionato, essendo il primo carente di due consiglieri togati, e il secondo ristretto a sole nove unità, di cui quattro part-time.

Nel settore ordinario i tempi tra deposito del ricorso e deposito della sentenza si attestano su centoquarantanove giorni, con una cospicua riduzione rispetto agli anni passati, anch'essa riportata nelle tabelle allegate, riduzione che ha determinato un apprezzabile saldo attivo tra ricorsi depositati e ricorsi definiti: e poiché solo una giustizia celere è una giustizia effettiva, questo dato è di particolare soddisfazione per me e per i colleghi.



Per tornare al settore degli appalti, in sintonia con le ragioni che hanno ispirato l'introduzione, nel codice del processo amministrativo, del particolare rito accelerato ancora potenziato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai contratti pubblici, il Tribunale, laddove lo consentano le regole processuali tese ad assicurare il contraddittorio e, in generale, il diritto di difesa di tutte le parti, privilegia l'immediata pronuncia nel merito, già in esito alla fase cautelare. Del resto, in presenza di una norma che, come l'art. 120, comma 6, del codice del processo che impone la definizione del giudizio comunque entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti, indipendentemente dall'esito della fase cautelare, ogni indugio non motivato dal rispetto del contraddittorio costituirebbe un appesantimento dei ruoli, a tutto scapito della funzionalità del servizio.

TRGA Trento - attività giurisdizionale



Un breve accenno merita l'improvvisa novità introdotta dall'art. 204 del codice dei contratti pubblici che, modificando l'art. 120 del codice del processo, impone l'onere di immediata impugnazione anche dell'ammissione alla gara: pur essendo volta a garantire la stabilità della procedura, evitando che per effetto di una pronuncia

giurisprudenziale intervenuta dopo la sua conclusione essa debba regredire alle fasi iniziali, è del tutto evidente che, lungi dal costituire una deflazione del contenzioso o, comunque, un'ulteriore accelerazione alla definizione delle liti e al consolidamento dell'assetto contrattuale, tale onere ne costituisce una proliferazione, dato che opera uno scollamento dell'azione in giudizio dal consolidamento di un effettivo, concreto e attuale interesse della parte attrice.

Questo, della opportunità di celere definizione del contenzioso, è quindi uno dei criteri ai quali il Tribunale intende ispirare i propri lavori.

IV) Un altro cardine, direttamente derivante dalla considerazione che interesse pubblico e interesse del privato non si pongono sullo stesso piano, e che sullo sfondo di questa ovvia ma non così scontata considerazione (a cui corrisponde l'assoluta parità delle armi nel processo) riposa l'esistenza stessa della giurisdizione amministrativa, è rappresentato dalla necessità di rispettare la distinzione tra potere giudiziario e potere amministrativo, distinzione che si declina, per quanto ci riguarda, nella delimitazione dei reciproci confini.

Così, se al giudice non è consentito impingere nella discrezionalità amministrativa, ma solo verificare che nell'uso di questa siano rispettati i canoni di logicità, congruenza e proporzionalità, vale a dire la legittimità esterna, si deve ribadire che l'amministrazione non deve e non può far conto sull'intervento del giudice a supporto della propria responsabilità, in sostituzione di scelte che spettano solo ad essa, e che magari si prospettano impopolari o particolarmente delicate sul piano sociale.

V) Nel dicembre 2016 si è celebrato il trentennale dell'istituzione del TRGA, con il convegno dedicato ai temi della nomofilachia e dell'integrazione delle fonti, che ha costituito l'occasione per una riflessione sui cambiamenti che nel corso degli anni hanno interessato i fondamenti stessi del diritto amministrativo e che hanno comportato una profonda riflessione del giudice amministrativo circa il proprio compito e la propria funzione.

Lo stesso interesse legittimo, cardine dell'esistenza della giustizia amministrativa, ha mutato la propria natura da mera posizione che consente l'ingresso in giudizio, a situazione soggettiva protetta in sé, alla stregua dello stesso diritto soggettivo. Allo

stesso tempo, l'ambito della giurisdizione amministrativa è sempre più attratta verso il campo dell'indagine oggettiva, tesa all'esame della corretta espressione del potere e della funzione amministrativa nell'intero suo svolgersi con riferimento alla fattispecie concreta, piuttosto che ristretta nella tutela della singola posizione del ricorrente, con ciò assumendo una funzione omologa a quella svolta in campo penale dal pubblico ministero, chiamato ad agire in prima persona a tutela dell'interesse pubblico in difesa dell'ordinamento, figura della quale pure si era auspicata l'introduzione nel nostro settore quantomeno per la tutela in giudizio di interessi particolarmente rilevanti quali l'ambiente e il territorio. Di tale tendenza è testimonianza l'art. 99 comma 5 del codice del processo amministrativo, che introduce il potere dell'Adunanza plenaria di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge su questioni di particolare importanza anche in caso di ricorso sfornito delle condizioni per essere esaminato nel merito.

Lo scoloramento dell'importanza assorbente dei presupposti soggettivi dell'azione si deve anche alla giurisprudenza comunitaria, in questi anni sempre più attenta a temi interessanti il processo: emblematico, a questo proposito, è l'approccio sistematico al problema del ricorso incidentale che vede l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato tesa a rivendicare la portata soggettiva del ricorso, in sotterraneo contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, viceversa orientata verso la portata oggettiva della pronuncia del giudice.

La tendenza è evidente nella sentenza, sempre dell'Adunanza plenaria, n. 5 del 2015, la quale, nell'indicare la graduazione dei motivi che il giudice deve esaminare, pone, in difetto della specificazione da parte del ricorrente, al primo posto il motivo più invasivo, anziché quello più soddisfacente per l'interessato. Sotto altro, ma connesso profilo, consegue anche la proliferazione delle Autorità di garanzia, in primis l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), aventi funzioni generali di indirizzo e controllo analoghe a quelle che, per la giurisdizione, sono proprie della sentenza nella sua portata nomofilattica ed esecutiva.

Come è stato già osservato, la proliferazione delle Autorità di controllo e garanzia è correlata, quale tentativo di rimedio, all'abnorme e caotica produzione normativa, che, lungi dallo scoraggiare fenomeni patologici, determina la perdita dell'essenziale

presupposto della giustizia, rappresentato dalla certezza del diritto e impone al giudice il laborioso compito di dare un senso compiuto al caos normativo, in una affannosa ricerca per rintracciarvi quello che, personalmente e ostinatamente, ritengo sia il vero valore del diritto amministrativo, ovvero la semplicità della sua architettura.

E' particolarmente arduo, a questo proposito, inserire in tale architettura la definizione stessa delle linee guida dell'ANAC: se quelle non vincolanti possono ragionevolmente essere assegnate alle note categorie delle direttive e/o delle circolari, per le linee vincolanti si pone la questione che, lungi da assumere una valenza meramente nominalistica, ha rilevanza decisiva sulla disapplicabilità delle stesse, *in primis* nel procedimento e poi nel giudizio, con i connessi problemi, per il giudice, di conoscerne anche in mancanza di impugnazione insieme ai provvedimenti conclusivi e di stabilirne la portata precettiva alla luce del principio di gerarchia delle fonti normative.

La complessità del quadro normativo è aggravata dal fatto che, nel nostro territorio, le linee guida dell'ANAC vanno coordinate con il ruolo che la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016, di recepimento della direttiva europea n. 23 del 2014 ed entrata in vigore lo scorso 10 maggio, assegna alla Provincia autonoma di Trento la quale, nel rispetto degli atti di indirizzo nazionali, può adottare anch'essa, con deliberazione della Giunta, linee guida pure dotate di efficacia vincolante. Il problema dei limiti entro i quali la Provincia può adottare tali linee guida può qui essere solo accennato: è sufficiente ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 2013, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 30, comma 3 bis, della legge provinciale n. 26 del 1993 relativa all'adozione di schemi-tipo di bandi e di altri atti relativi alle procedure di scelta del contraente.

VI) Alla particolare importanza che nella regione Trentino Alto Adige riveste la tutela del territorio e dell'ambiente corrisponde una produzione giurisprudenziale altrettanto specializzata di questo Tribunale amministrativo, che ha dedicato al tema due convegni particolarmente seguiti, nel 2014 e nel gennaio 2016.

A questo proposito ricordo solo alcune sentenze in materia, la n. 327 del 2016 con cui è stato giudicato legittimo il rifiuto opposto a un'istanza di progetto di finanza per

una infrastruttura di mobilità alternativa, considerato dalla Provincia non più di interesse pubblico, dato che la valutazione di tale interesse, dal punto di vista sia ambientale/paesaggistico che economico spetta solo all'amministrazione che ne è interprete istituzionale; e la n. 202 del 2016, in materia di bonifica ambientale, che, a fronte di una conclamata inattività del soggetto privato responsabile dell'inquinamento, ha giudicato legittima l'attività sostitutiva posta in essere dal Comune competente al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale, sulla scorta di una attenta graduazione degli interessi pubblici che vede quelli inerenti alla tutela dell'ambiente, declinato come da Costituzione nei temi della salute, del paesaggio e della cultura, al primo posto, con prevalenza anche su quelli più prettamente inerenti alla convenienza economica degli interventi.

Entrambe tali sentenze sono state estese dalla dottoressa Alma Chietini, che mi piace ancora ringraziare per il prezioso lavoro svolto come magistrato di questo Tribunale.

In generale, peraltro, l'attenzione del giudice amministrativo ai temi attinenti alla vita dei soggetti nella società e ai rapporti tra i privati e il potere pubblico corrisponde alla ragione stessa della sua funzione: in questo momento storico, in cui prevale tra i consociati, come ha sottolineato il presidente Pajno, incertezza, paura per il futuro e insieme crisi della territorialità e desiderio di confini, a questo, più che a ogni altro giudice, è chiesto di fornire risposte a bisogni di certezza compromessi anche a causa di una produzione normativa caotica e disomogenea. Anche davanti a noi aumenta perciò la domanda attinente ai grandi temi sociali, quali l'immigrazione, il lavoro, i servizi, domande in ordine alle quali questo Tribunale costituisce osservatorio privilegiato, anche in ragione dei numeri contenuti del contenzioso che vi si agita e, quindi, della particolare attualità dei temi portati all'evidenza processuale, testimoniata dalle sentenze allegate a questa relazione.

VII) L'anno appena iniziato ha visto l'entrata in vigore del processo telematico, che, dopo un periodo di sperimentazione, ha trovato applicazione sempre più corretta, grazie anche al particolare e apprezzabile sforzo della classe forense, agevolato, per quanto qui rileva, dalla collaborazione attenta della segreteria di questo Tribunale, della quale mi piace dare atto. Naturalmente mi attendo che tale collaborazione sia

ricambiata, dato che tutti siamo chiamati a questa nuova sfida e a perfezionarne l'applicazione.

E' infatti una innovazione che costituisce una svolta storica, dato che il processo è ora interamente digitalizzato, fin dal suo inizio, costituito dalla notificazione del ricorso: a questo proposito, vale ricordare come il problema della validità della notifica effettuata in via digitale sia stato affrontato da questo Tribunale amministrativo privilegiandone la sanabilità mediante la costituzione dei contraddittori, con ciò discostandosi motivatamente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha invece giudicato radicalmente e inesorabilmente nulla tale forma di ingresso in giudizio.

Tutti noi protagonisti del processo, giudici, avvocati, personale amministrativo, siamo quindi chiamati ad affrontare questa sfida, nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione ed economicità delle procedure, alle quali tende anche il dovere di sinteticità generalizzato per i processi amministrativi con il d.l. n. 168 del 2016, convertito dalla legge n. 197 del 2016 e attuato con il decreto del presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.

Va, peraltro, sottolineato che una misura nata per snellire e agevolare il processo non può mutarsi in appesantimento e oscurità: occorre quindi sempre rammentare il principio cardine del processo, attinente alla strumentalità delle forme, peraltro nell'ovvio rispetto del dato normativo.

Al medesimo risultato di semplificazione, sotto il profilo della deflazione del contenzioso, tende la notevole espansione quantitativa degli oneri legati al contributo unificato, argomento che, com'è noto, ha visto in prima linea questo Tribunale: trattasi di un onere che, determinando una discriminazione dei potenziali utenti in base alla capacità economica, si presta a critiche particolarmente rilevanti, la cui disamina peraltro sfugge all'ambito della giurisdizione amministrativa, come ha rilevato la sentenza n. 181 del 2016 del TRGA.

VIII) Desidero infine sottolineare alcune novità che mi stanno particolarmente a cuore, relative sia alla valorizzazione del palazzo Lodron, sede del Tribunale, sia alla collaborazione con il mondo accademico e della scuola.

Prima, peraltro, mi piace ricordare la collaborazione che si è instaurata tra il Tribunale e l'Ufficio studi della giustizia amministrativa, in particolare con il consigliere di Stato Giulia Ferrari, che segue con attenzione e competenza la produzione giurisprudenziale di tutto il nostro plesso e cura il sito internet ad esso dedicato, particolarmente apprezzato da tutti gli operatori del diritto.

La collaborazione con l'Università si è concretizzata, in particolare, con l'approfondimento dei temi che hanno costituito oggetto delle relazioni presentate ai convegni ai quali ho fatto cenno, da parte della professoressa Anna Simonati, dell'Università di Trento, e della professoressa Chiara Cacciavillani, dell'Università di Padova. Trattasi di una collaborazione destinata, io spero, a dare ulteriori frutti di studio e stimolo al lavoro comune.

Il particolare pregio del palazzo Lodron, sede del Tribunale, e la sua importanza storica e artistica è efficacemente illustrata nella pubblicazione disponibile per tutti gli interessati, curata da questo Tribunale lo scorso anno in occasione del trentennale del proprio insediamento.

Si è intensificata, inoltre, l'attività divulgativa e di comunicazione istituzionale, che, anche grazie alla collaborazione con il museo diocesano tridentino, ha consentito di far conoscere la storia della importante famiglia trentina Lodron attraverso un itinerario concluso nelle sale affrescate della sede del Tribunale.

Il Tribunale ha aderito con un proprio progetto formativo al tavolo della legalità e della corresponsabilità istituito dalla Provincia autonoma di Trento, in raccordo con analoghe iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che aprirà il Tribunale agli studenti delle scuole trentine.

Queste attività si affiancano a quelle già in essere, relative alla formazione di giovani laureati, attraverso la partecipazione ad attività di formazione previste e regolate da particolari convenzioni, che attueranno quanto previsto per l'istituzione dell'ufficio del processo amministrativo, di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 168 del 2016.

IX) Con questa relazione il Tribunale amministrativo di Trento vuole assolvere all'obbligo di rendere conto alla società civile del proprio operato, significando che del

compito che gli è assegnato intende tutta l'importanza e manifestando l'impegno di continuare a svolgerlo con la massima cura.

Il Presidente  
– Roberta Vigotti –

**Ringrazio gli intervenuti e, con gli auguri di un proficuo comune lavoro, dichiaro, pertanto, aperto l'anno giudiziario 2017 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.**



## **ALLEGATO A**

### **MASSIME DI SENTENZE DEL TRGA DI TRENTO DI PARTICOLARE SIGNIFICATIVITÀ E INTERESSE PUBBLICATE NELL'ANNO 2016**

---

#### **Sentenza n. 14 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. CHIETTINI**

In tema di apertura di finestre da parte di un condomino su di un'area di proprietà comune, con cui è stato affermato che tale opera è inidonea all'esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio nemini res sua servit sia per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta, quindi, anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte dagli artt. 905, 906 e 907 cod. civ., in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva; pertanto, in tali casi, sussiste il solo limite posto dall'art. 1102 c.c. volto a non alterare la destinazione del bene comune e a non impedirne l'uso da parte degli altri comproprietari.

#### **Sentenza n. 53 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. CHIETTINI**

Con cui è stato affermato che il sistema scolastico provinciale non prevede né consente (conformemente, del resto, ai principi generali in tema di procedura concorsuali) l'iscrizione nelle graduatorie con riserva per coloro che non possiedono ancora i titoli richiesti entro il termine di scadenza del bando.

#### **Sentenza n. 151 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. DEVIGILI**

Che affronta il problema della chiusura di uno sportello postale in raffronto con la normativa vigente, le caratteristiche del territorio e la c.d. "Convenzione delle Alpi",

con riferimento ai servizi propri delle “zone rurali”. In particolare la Convenzione delle Alpi e i suoi protocolli attuativi non trovano diretta applicazione, ma ogni contenuto precettivo della stessa e qualsivoglia parametrizzazione è rimessa alla normativa degli Stati contraenti per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla Convenzione.

**Sentenza n. 202 del 2016 - pres. GABBRICCI, est. cons. CHIETTINI**

In materia di bonifica di siti contaminati, con cui è stato affermato che nei casi di mancata esecuzione dei necessari interventi di bonifica da parte del responsabile dell'inquinamento, quegli stessi interventi di recupero ambientale devono essere eseguiti dalla Pubblica amministrazione che deve rivalersi in seguito sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto degli interventi; per cui le uniche condizioni di legittimità per l'esercizio del potere sostitutivo è il decorso del termine e la non controversa inerzia del privato chiamato ex lege ad eseguire le procedure di bonifica. Da ciò, a fronte di un'incontestata inattività del soggetto responsabile di un grave inquinamento ambientale, è stata giudicata legittima l'attività sostitutiva posta in essere da un Comune al fine di salvaguardare il primario interesse ambientale che sarebbe stato compromesso dall'inadempimento del responsabile della contaminazione.

**Sentenza n. 204 del 2016 - pres. GABBRICCI, est. cons. CHIETTINI**

Che ha chiarito come il regolamento edilizio del Comune di Trento non permetta di realizzare un'unità destinata a residenza nel piano seminterrato di un edificio; i locali situati al piano seminterrato possono essere adibiti solo per “servizi facenti parte di abitazioni ubicate ai piani soprastanti” (quindi a piano terra o al primo piano) se gli stessi locali hanno un'altezza fuori terra di almeno m. 1,50, un'altezza interna netta non inferiore a m. 3,00, una finestra con apertura posta a non meno di cm. 20 dal piano di spicco del terreno circostante, vespaio e intercapedine.

**Sentenza n. 218/2016 - pres. FLAIM, est. cons. POLIDORI**

Sui rapporti tra annullamento in autotutela di una concessione e ordine di demolizione. L'unico rimedio a disposizione del Comune per sanzionare una costruzione non conforme alle prescrizioni urbanistiche, ma pur sempre realizzata in

forza di un titolo abilitativo edilizio, ancorché illegittimo, è l'annullamento del titolo medesimo, e non già l'emanazione dell'ordinanza di demolizione, che può potuto essere adottata soltanto per opere edilizie eseguite in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

**Sentenza n. 219/2016 - pres. FLAIM, est. cons. POLIDORI**

Con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione dell'appalto, suddiviso in due lotti, avente ad oggetto il "servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia Autonoma di Trento" (lotto 1) ed il "servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.P.S.S." (lotto 2). In assenza di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l'indicazione di elementi economici nell'offerta tecnica, dal vigente quadro normativo si possono desumere i seguenti principi: A) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche; B) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate; C) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche; D) nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla; E) nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica. La funzione dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in relazione alla portata delle disposizioni della *lex specialis* consiste nel rendere chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio delle disposizioni stesse, fermo restando che i chiarimenti non possono attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa. La Provincia di Trento ha interesse ad operare quale Ente coordinatore o di supporto per i piccoli Comuni del territorio di competenza in materia di coperture assicurative, sia perché tra le sue finalità istituzionali rientra anche il governo delle scelte organizzative dei Comuni, sia in ragione del rilevante impatto che i contratti assicurativi producono direttamente sui bilanci comunali e indirettamente su quello

della Provincia. La mancata previsione di una griglia di sub-criteri (con i relativi punteggi) non può condurre a ritenere illegittimo l'operato della commissione laddove sia stata prescritta dalla *lex specialis* e utilizzata dalla commissione giudicatrice (in luogo dell'attribuzione del mero punteggio numerico) la c.d. motivazione discorsiva; difatti, una volta che il bando ciò ha previsto, *ex post* è facilmente evincibile l'iter logico seguito dai commissari nell'attribuzione del punteggio, ed *ex ante*, essendo stati specificati gli elementi valutativi in base al quale sarebbe stato attribuito il punteggio per singola "voce" ed il massimo attribuibile a ciascuna delle sei voci, non vi è spazio per definire indeterminata la *lex specialis*.

**Sentenza n. 239 del 2016 - pres. GABBRICCI, est. cons. CHIETTINI**

Sul c.d. bicigrill, circa il quale è stata confermata la legittimità del provvedimento del Comune di Trento che aveva rilevato l'intervenuta modificazione della destinazione d'uso funzionale (quindi in assenza di trasformazioni fisiche) della struttura (realizzata in un'area viabile inedificabile e autorizzata solo quale posto di sosta e ristoro a servizio della pista ciclabile) nonché delle aree circostanti (anch'esse inedificabili perché destinate all'agricoltura nonché poste in zona di tutela del rischio aeroportuale), in quanto gestita, soprattutto nelle ore serali, come un ordinario esercizio pubblico di bar-ristorante e con attività di intrattenimento e discoteca: tale modalità d'uso è incompatibile con le previsioni funzionali di zona e comporta anche un aggravio degli standard urbanistici necessari quali le aree a parcheggio.

**Sentenza n. 242 del 2016 - pres. GABBRICCI, est. cons. DEVIGILI**

Che affronta il rapporto fra concessione edilizia ed eventuale rilevanza di vincoli di carattere civilistico. In questa prospettiva la sentenza ribadisce che l'obbligo per l'amministrazione di verificare che il richiedente rispetti i limiti privatistici gravanti sul fondo sul quale intende edificare è soddisfatto mediante semplice presa d'atto di detti limiti in quanto effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, senza la necessità di procedere ad un'accurata e approfondita disamina dei rapporti civilistici, atteso viepiù che l'attività istruttoria condotta in materia dall'amministrazione non è diretta in via principale a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private, ma risulta finalizzata - più semplicemente - ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Il titolo abilitativo edilizio è rilasciato, infatti,

dall'amministrazione con salvezza dei diritti di terzi, e la questione relativa alla omessa intavolazione di un diritto di servitù assume, nella fattispecie, carattere meramente privatistico.

**Sentenza n. 260 del 2016 - pres. POLIDORI, est. cons. CHIETTINI**

Con cui è stata chiarita la figura dell'intermediario/mediatore di rifiuti, il quale svolge un servizio di assistenza e di consulenza al possessore degli stessi (nel caso, era la Provincia) per la ricerca dei centri di recupero e di smaltimento idonei a seconda della tipologia dei rifiuti da trattare e dei soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti speciali e pericolosi; pertanto, egli è un soggetto deputato al reperimento del personale, degli impianti e delle attrezzature con i quali stipula direttamente i contratti di trasporto, di recupero e di smaltimento; a ciò consegue che il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e l'intermediario va inquadrato nella categoria del mandato senza rappresentanza e che il concorrente/intermediario compie, con riguardo ai rifiuti speciali e pericolosi da smaltire, atti di disposizione in nome proprio ma con il consenso della Provincia, possessore-detentore di quei rifiuti, che deve aver previamente verificato che il mandatario operi con soggetti in regola con le iscrizioni prescritte in materia.

**Sentenza n. 299/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Sul principio del c.d. utile necessario del soggetto che partecipa da una gara d'appalto. La sostanziale gratuità di tre dei cinque servizi offerti dall'aggiudicataria non è sintomatica della scarsa serietà dell'offerta nel suo complesso, ma si giustifica piuttosto in ragione del complesso delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante, il cui ammontare globale ben potrebbe consentire all'aggiudicataria di ammortizzare i costi relativi a singole tipologie di intervento, aventi una minore incidenza sul valore complessivo dell'appalto.

**Sentenza n. 305/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

In materia di diniego di rinnovo di porto d'armi. La licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un 'reato ostativo' previsto dall'art. 43, primo comma, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 del codice penale.

**Sentenza n. 306/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Sul riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riguarda, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche. Tale giurisdizione permane ogni qualvolta i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. L'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche - che radica la giurisdizione di legittimità del T.S.A.P. - è configurabile non solo quando l'atto provenga da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche quando l'atto, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca, tuttavia, con l'incidere immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (nel caso di specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del g.a., in quanto avente ad oggetto una controversia relativa alla tutela della fascia di rispetto idraulico del rio Ciopè e del sedime originario del rio stesso, come tale riservata alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933).

**Sentenza n. 324/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

(Ben nota sentenza Pessina) sul divieto di modificazione della composizione soggettiva dei raggruppamenti temporanei. Il divieto di modificazioni soggettive, previsto dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara; difatti il rigore di questa disposizione deve essere temperato in

ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Di conseguenza le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, non risultando in tal caso le esigenze succitate affatto frustrate, se l'Amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano. Resta fermo però che la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo è consentita se determinata da esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio, mentre rientra nel divieto di cui all'art. 37, comma 9, se mira ad evitare la sanzione dell'esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente del raggruppamento che viene meno per effetto dell'operazione riduttiva.

**Sentenza n. 327 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. CHIETTINI**

Con la quale è stato giudicato legittimo il diniego della Provincia a un'istanza di project financing per un progetto di mobilità alternativa, dimostrato - con dati non contestati - che quel progetto avrebbe contribuito alla riduzione del traffico in maniera irrisoria e che non presentava il necessario equilibrio economico-finanziario; con la stessa sentenza è stata pure respinta la domanda di risarcimento dei danni chiesti perché la Provincia aveva valutato - in ritardo - che il progetto non era interesse pubblico: a tale riguardo il Tribunale ha affermato che un soggetto che, volontariamente, propone all'Amministrazione una nuova opera pubblica, né pianificata né programmata, non può poi dolersi per aver inutilmente predisposto quella proposta progettuale, atteso che il privato non gode di alcuna aspettativa giuridicamente qualificata a ottenere la dichiarazione di pubblico interesse, circa il quale solo l'Amministrazione pubblica ne è l'interprete istituzionale. Quanto al danno da ritardo, è stato affermato che non si può stigmatizzare un ritardo in presenza di una pretesa che non ha mai avuto pratica possibilità di accoglimento, e che, comunque, l'esistenza di danni non può solo essere dedotta ma deve invece essere

provata e in termini di conseguenza immediata e diretta del ritardo con cui ha agito l'Amministrazione.

**Sentenza n. 330/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Avente ad oggetto un provvedimento di esclusione da una gara nei confronti di concorrente sprovvisto della richiesta iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella pertinente categoria e classe di appartenenza costituisce un requisito soggettivo di partecipazione alla gara.

**Sentenze n. 341 e n. 345 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. DEVIGILI**

Che affrontano in maniera diversificata il profilo del rinnovo del porto d'armi a fronte di condanne "ostative" al rinnovo secondo il T.U.L.P.S. alla luce dei principi stabiliti dalla terza sezione del Consiglio di Stato, che da ultimo con le pronunce n. 1696 e n. 1698 del 3 maggio 2016, e progressivamente con quelle n. 2019 del 18.5.2016 e n. 2312 del 31 maggio 2016, nel riesaminare *funditus* la materia ha modificato i termini della questione giuridica e affermato il principio che il testo unico di pubblica sicurezza preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate) nei confronti di chi sia stato condannato per particolari reati (reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione. L'autorità amministrativa, peraltro, non deve disporre senz'altro la revoca della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale, qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria – in luogo della reclusione –, ovvero abbia escluso la punibilità "per tenuità del fatto" nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi".

**Sentenza n. 348/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Sollewa conflitto negativo di giurisdizione in relazione ad un'azione risarcitoria pura. L'interesse legittimo pretensivo, che vale a radicare la giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo, si identifica, come situazione giuridica soggettiva, con l'interesse all'adozione del provvedimento favorevole (ovvero alla rimozione di un provvedimento sfavorevole), e non già con il mero interesse a che l'Amministrazione provveda sull'istanza del privato adottando un provvedimento legittimo. L'azione di risarcimento danni per affidamento incolpevole del beneficiario del provvedimento amministrativo illegittimamente adottato - nella fattispecie una concessione edilizia - esula sia dalla giurisdizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, perché in tale azione difetta la lesione dell'interesse legittimo, sia dalla giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., relativa alle "controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia", perché la controversia non riguarda l'esercizio del potere sfociato nell'adozione della concessione edilizia, bensì l'attitudine di tale provvedimento a determinare l'insorgenza di un incolpevole affidamento, sì da indurre la ricorrente a compiere attività ed a sopportare costi proprio nel convincimento della legittimità di tale provvedimento.

**Sentenza n. 349/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Avente ad oggetto la determinazione dei criteri per il calcolo del canone del materiale estrattivo delle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata. Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 133 comma 1, c.p.a., sono quelle concernenti pretese di carattere meramente patrimoniale, che derivano dall'attuazione del rapporto instauratosi tra il privato e la P.A. e rispetto alle quali non è stato esercitato un potere autoritativo a tutela di interessi generali. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo qualora la controversia coinvolga - come nel caso di specie - l'esercizio di poteri discrezionali previsti da una norma giuridica e inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo, ovvero investe l'esercizio di poteri discrezionali - valutativi nella determinazione del canone che incidono sull'economia dell'intero rapporto concessorio, e non semplicemente la

verificazione dei presupposti fattuali dello stesso e la quantificazione delle somme. L'art. 35 comma 2, l. provinciale n. 7 del 2006 - nel prevedere che la Giunta attraverso un'apposita deliberazione "definisce, in particolare, i parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale, tenendo conto anche della resa del materiale di scarto, nonché la percentuale unica per tutti i Comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone" - attraverso l'inciso "in particolare" lascia intendere che: a) la definizione dei parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale (tra i quali deve essere comunque considerata la "resa del materiale di scarto") non è l'unico oggetto della predetta delibera di Giunta; b) la "resa del materiale" di cava non è l'unico parametro in base al quale deve essere determinato il canone. Di ciò si trae conferma dal combinato disposto delle norme dell'art. 35 perché da un lato, il primo comma dell'art. 35 affida genericamente alla Giunta il compito di individuare "i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale", senza porre particolari vincoli in ordine all'individuazione dei parametri per la fissazione e l'aggiornamento del canone; dall'altro, il quinto comma di tale articolo dispone che allo scopo di garantire comunque un congruo introito ai Comuni, anche nel caso di escavazioni annuali di modesta entità, la Giunta provinciale, su proposta della Commissione prevista dall'art. 36, stabilisce il canone minimo per lotto, così lasciando intendere che la determinazione del "canone minimo per lotto" ben può prescindere dalla "resa del materiale" di cava. La perdurante presenza di un operatore nel mercato, in forza di un provvedimento concessorio rilasciato senza gara e in regime di proroga, costituisce una macroscopica deroga ai principi di proporzionalità, parità di trattamento, libertà di stabilimento, libera circolazione delle merci e dei servizi, garantiti dal Trattato dell'U.E.. Pertanto, in ragione della eccezionalità del regime giuridico posto dalla legge provinciale n. 7/2006 per le concessioni rilasciate in assenza di procedure ad evidenza pubblica, i predetti principi non possono essere utilmente invocati per contestare i criteri per il calcolo del canone del materiale estrattivo delle cave di porfido di proprietà comunale.

**Sentenza n. 350 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. CHIETTINI**

Dove, in presenza di un presidente di una commissione di concorso/segretario della comunità di valle/ex assessore comunale/consigliere comunale/aderente a una lista civica, e di un vincitore di concorso/già dipendente della stessa comunità di valle/assessore dello stesso comune/aderente alla stessa lista civica, è stata rilevata la presenza di “saldo sodalizio politico-amministrativo, professionale e di vita pubblica” che, in un territorio di dimensioni territoriale e demografica ridotte, è giuridicamente apprezzabile sul piano dell'imparzialità.

**Sentenza n. 359/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Sul principio di equivalenza del prodotto oggetto di una gara d'appalto. In ossequio all'art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 spetta all'offerente dimostrare l'equivalenza del prodotto offerto a quello richiesto dal capitolato.

**Sentenza n. 362/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

In materia di determinazione del contributo sostitutivo dello standard degli spazi di parcheggio. Ai fini dell'interpretazione dell'art. 2, comma 2, del già citato l'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale della Provincia di Trento 3 settembre 2010, n. 2023, secondo il quale “La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di parcheggio (Sp) è la seguente: a) per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione dei garage, rimesse, tunnel, cantine, scantinati e spazi accessori e funzionali alla residenza, ivi inclusi gli spazi comuni; b) per le altre destinazioni, alla superficie della lettera a) è aggiunta la superficie lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) medesima”, gli “spazi comuni” - da identificare nell'androne al piano terra, nei vani scala e nel vano ascensore - non esprimono il carico antropico dell'insediamento, tanto se sono di proprietà di un singolo proprietario, quanto se sono di proprietà comune dei condomini, e quindi devono essere esclusi dal calcolo dello standard da destinare a parcheggio.

**Sentenza n. 369 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. DEVIGILI**

In materia di concessione edilizia in deroga, di valutazione di impatto ambientale e della direttiva comunitaria n. 92/2011 e della c.d. “Convenzione di Aarhus”, con

riferimento alla realizzazione di una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento. Rispetto alla lamentata violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) si rileva che fino al decorso del termine di sei mesi per l'adeguamento della legislazione provinciale ai principi e alle norme, costituenti limiti alle competenze dello Statuto speciale, recate da un atto legislativo dello Stato, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti, di talché è esclusa una immediata applicabilità nell'ordinamento provinciale delle disposizioni statali disciplinanti di volta in volta le singole materie.

Al decorso del termine semestrale, peraltro, la medesima norma di attuazione (art. 2, co. 2 e 3) prevede la possibile impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale, delle disposizioni regionali o provinciali non adeguate, il che non è avvenuto nel caso di specie, mentre al contempo va rilevato che lo stesso d.lgs. n. 387/2003, introduttivo dell'istituto della c. d. "autorizzazione unica", fa salve (art. 19) "le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione". La materia in esame è rimasta dunque disciplinata - *ratione temporis* - dalla legislazione provinciale, che subordina la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al rispetto del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, nonché alla disciplina provinciale in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale.

### **Sentenza n. 376/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Avente ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio, con mutamento di destinazione d'uso nel Comune di Pergine Valsugana, e l'interpretazione dell'art. 4, punti 2.5. e 5.3 delle N.T.A. del P.R.G. La SUL (superficie utile lorda), come definita al punto 2.5 dell'art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pergine Valsugana, si ottiene escludendo superfici reali come quelle dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l'abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi anche se rientranti, purché aperti almeno su un lato, nonché dei vani scala esterni aperti, sicché non è possibile includere nel calcolo della

SUL una superficie fittizia come quella che si ricava implicitamente dalla disposizione dell'art. 5.3 (sul numero dei piani che compongono gli edifici) che risulta dettata ad altri fini.

**Sentenza n. 383/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

In materia di lottizzazione abusiva (campeggio nel comune di Nago Torbole). Nel processo amministrativo sono legittimate ad essere parti del giudizio di ottemperanza solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione. La trasformazione del territorio mediante la realizzazione di opere edilizie e il posizionamento di roulotte di fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti configura il reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di attività idonea a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale e una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata tale da comportare la violazione delle prescrizioni della strumentazione urbanistica. Caratterizzandosi la fattispecie lottizzatoria per la sue modalità formative di natura progressiva, l'individuazione della disciplina applicabile (anche ai segmenti antecedenti dell'unitaria fattispecie) si determina in relazione al termine finale del suo iter realizzativo, senza che possa sostenersi l'indebita applicazione retroattiva delle misure sanzionatorie da essa introdotte; del resto, l'oggetto delle sanzioni previste dall'ordinamento per l'ipotesi lottizzatoria non è rappresentato dalle singole iniziative edilizie, abusive o meno, che concorrono ad integrarla, ma dalla vicenda lottizzatoria nel suo complesso, di cui i primi rappresentano gli indici rivelatori: ne consegue che anche i fatti realizzati nel vigore della disciplina previgente, che non contemplava le sanzioni previste da quella sopravvenuta, sono suscettibili di contribuire alla ricostruzione ed al disvelamento della vicenda lottizzatoria (ed a giustificare l'applicazione ad essa, complessivamente ed unitariamente considerata, delle connesse sanzioni). Anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985 - che ha tipizzato la fattispecie penale della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio - il divieto di procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio senza preventiva autorizzazione del Comune era sancito dall'art. 28 comma 1, l. n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 8, l. n. 765/1967 (c.d. legge ponte). Mentre il c.d. effetto caducatorio, che consegue ad una sentenza di accoglimento della domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo,

non è delineato dai motivi di impugnazione, ma ha una estensione commisurata all'oggetto dell'impugnativa (anche se sia stata accolta una sola censura), per contro, ai fini della delimitazione dell'ambito del giudicato sotto il profilo del c.d. effetto conformativo dell'ulteriore attività dell'Amministrazione, occorre distinguere le sentenze ad effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle ad effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedurali o di mero difetto di motivazione) impone all'Amministrazione soltanto di eliminare il vizio dell'atto, ma non la vincola in alcun modo nei contenuti.

### **Sentenze n. 398 e n. 400/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

Relative alla revoca della determinazione a contrarre relativa alla gara con finanza di progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Trento. Al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato amministrativo, le relative doglianze devono essere dedotte innanzi al giudice dell'ottemperanza, sia perché questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto è il giudice competente per l'esame della forma patologica più grave dell'atto, qual è la nullità; pertanto, in presenza di una tale opzione processuale, il giudice dell'ottemperanza è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che, invece, hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisorii. In particolare, nel caso in cui il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall'Amministrazione configuri una violazione o elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda; invece, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione. La determina a contrarre è un atto endoprocedimentale, di regola inidoneo a costituire in capo ai terzi posizioni di interesse qualificato, perché la sua funzione attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione. Finanche in presenza

di un'aggiudicazione provvisoria, in caso di revoca degli atti di gara non spetta l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, perché la revoca va ad incidere su un provvedimento destinato ad essere superata dall'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica, e non su un provvedimento "ad effetti durevoli", come previsto dalla disposizione dell'art. 21-quinquies, comma 1. Non è configurabile una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante anteriormente alla scelta del contraente, vale a dire prima della sua individuazione, allorché gli aspiranti alla posizione di contraenti sono solo partecipanti ad una gara e possono vantare solo un interesse legittimo al corretto esercizio del potere pubblico.

**Sentenza n. 401/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

In materia di revoca del riconoscimento come Organizzazione di Produttori ai sensi del regolamento CE n. 1234/2007. L'art. 21-septies della legge n. 241/1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, tra le quali non rientra la violazione del diritto europeo; pertanto la nullità del provvedimento si configura solo nel caso in cui lo stesso sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere che sia incompatibile con il diritto comunitario e, quindi, l'interessato ha l'onere di impugnare il provvedimento, contrastante con il diritto europeo, dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena la inoppugnabilità dello stesso. Sebbene l'art. 2516 cod. civ. disponga che "nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento", tale principio deve essere inteso in senso relativo, ossia come parità di trattamento dei soci che si trovino, rispetto alla società, in eguale posizione; ne consegue che deve essere supportata da un'adeguata giustificazione la presenza di una speciale categoria di soci ammessa a beneficiare di molteplici trattamenti di favore rispetto agli altri soci, quali il mancato pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione o il mancato versamento della quota annuale di autofinanziamento.

**Sentenza n. 408 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. TASSINARI**

Relativa all'ammonimento del questore, i cui presupposti giustificativi, data la funzione cautelare preventiva, che connota il provvedimento, non presuppongono

l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di atti persecutori.

**Sentenza n. 419/2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. POLIDORI**

In materia di localizzazione di un *bed and breakfast* nel territorio del comune di Baselga di Pinè. La preclusione alla possibilità di insediare i *bed and breakfast* all'interno delle zone per attrezzature ricettive alberghiere, derivante dalla disposizione dell'art. 92 delle NTA del Comune di Baselga di Pinè è frutto di una precisa scelta del pianificatore, che tiene conto della distinzione tra esercizi alberghieri ed esercizi extra-alberghieri, posta dalla della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, e della conseguente necessità di procedere ad una distinta zonizzazione per tali attività.

**Sentenza n. 425 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. TASSINARI**

In materia di assegno vitalizio alle vittime del dovere, la cui misura va equiparata a quella spettante alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, confermata dalla circostanza che ai figli maggiorenni superstiti delle vittime del dovere l'assegno vitalizio spetta già nella misura prevista per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

**Sentenza n. 429 del 2016 - pres. VIGOTTI, est. cons. TASSINARI**

Relativa alla trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che deve essere valutata non tanto con riguardo alle opere realizzate, quanto piuttosto alla luce della destinazione alla quale tali opere sono preordinate.

## **ALLEGATO B**

### **TABELLE DI ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEL TRGA DI TRENTO NELL'ANNO 2016 DATI STATISTICI (periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016)**

---

Fonti: i dati contenuti nelle tavole che seguono sono tratti dal Sistema informativo della Giustizia amministrativa (SIGA), come definito dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 art. 1, comma 1, lett. d).



## INDICE

Tabella 1 – Magistrati e personale amministrativo

Tabella 2 – Situazione ricorsi

Tabella 3 – Udienze effettuate

Tabella 4 – Attività processuale

Tabella 5 – Attività giurisdizionale

Tabella 6 – Rapporto ricorsi depositati e ricorsi definiti

Tabella 7 – Classificazione per materia dei ricorsi

Tabella 8 – Ordinanze cautelari (sospensive)

Tabella 9 – Decreti cautelari presidenziali

Tabella 10 – Ordinanze e decreti collegiali

Tabella 11 – Sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 12 – Esito sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 13 – Appelli depositati al Consiglio di Stato

Tabella 14 – Materie degli appelli avverso ordinanze cautelari

Tabella 15 – Materie degli appelli avverso sentenze

Tabella 16 – Esiti appelli avverso ordinanze cautelari

Tabella 17 – Esiti appelli avverso sentenze

Tabella 18 – Patrocinio a spese dello stato

Tabella 19 – Anno 2016 – Carico di lavoro dei magistrati



**TAB. N. 1 – MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO**

<b>Magistrati</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Presidente</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

<b>Personale amministrativo</b>		<b>Anno 2016 (in servizio al 31 dicembre)</b>		<b>Anno 2015 (in servizio al 31 dicembre)</b>		<b>Anno 2014 (in servizio al 31 dicembre)</b>	
<b>Segretario generale (dirigente)</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Figura professionale</b>	<b>di cui part time</b>		<b>di cui part time</b>		<b>di cui part time</b>	
D Base	Funzionario amm.vo/contabile	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C Base	Assistente amm.vo/contabile	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
B Evoluto	Coadiutore amm.vo	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

**TAB. N. 2 - SITUAZIONE RICORSI**

	<i>al 31.12.2016</i>	<i>al 31.12.2015</i>	<i>al 31.12.2014</i>
<b>Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza</b>	<b>22</b>	23	25
<b>Ricorsi già fissati per udienze del 2017</b>	<b>73</b>	145	148
<b>Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze</b>	<b>7</b>	22	23
<b>Ricorsi da fissare con termini per la fissazione non scaduti</b>	<b>37</b>	25	71
<b>Ricorsi da fissare con termini per la fissazione scaduti</b>	<b>37</b>	48	77
<b>Totale ricorsi da decidere</b>	<b>176</b>	263	344

**TAB. N. 3 - UDIENZE EFFETTUATE**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Camere di Consiglio</b>	<b>19</b>	21	21
<b>Udienze Pubbliche</b>	<b>18</b>	20	21

**TAB. N. 4 - ATTIVITA' PROCESSUALE**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Ricorsi depositati</b>	<b>337</b>	<b>471</b>	<b>505</b>
<b>Atti depositati (esclusi i ricorsi)</b>	<b>3.334</b>	3.833	4.624

**TAB. N. 5 - ATTIVITA' GIURISDIZIONALE**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Sentenze*</b>	<b>388</b>	497	422
<b>Sentenze in forma semplificata*</b>	<b>18</b>	29	12
<b>Dispositivi di sentenza*</b>	<b>1</b>	2	27
<b>Ordinanze cautelari*</b>	<b>41</b>	72	84
<b>Decreti cautelari*</b>	<b>18</b>	20	31
<b>Decreti decisori*</b>	<b>3</b>	10	1
<b>Decreti ingiuntivi*</b>	<b>0</b>	0	2
<b>Ordinanze collegiali*</b>	<b>28</b>	31	33
<b>Ordinanze presidenziali*</b>	<b>8</b>	0	2
<b>Decreti presidenziali*</b>	<b>7</b>	41	13
<b>Decreti collegiali*</b>	<b>1</b>	1	1

*\*depositati e pubblicati*

**TAB. N. 6 - RAPPORTO RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno2014</i>
<b>Ricorsi depositati</b>	<b>337</b>	471	505
<b>Ricorsi definiti*</b>	<b>409</b>	547	445

*\*con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio.*

**TAB. N. 7 - RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA**

	<i>Anno 2016</i>		<i>Anno 2015</i>		<i>Anno 2014</i>	
		%		%		%
<b>Esecuzione del giudicato</b>	<b>152</b>	<b>45,1</b>	274	58,2	301	56,9
<b>Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture</b>	<b>39</b>	<b>11,5</b>	24	5,1	25	4,9
<b>Edilizia ed urbanistica</b>	<b>35</b>	<b>10,3</b>	49	10,4	50	9,9
<b>Pubblico impiego*</b>	<b>35</b>	<b>10,3</b>	31	6,6	30	5,9
<b>Sicurezza pubblica</b>	<b>13</b>	<b>3,8</b>	10	2,1	4	0,7
<b>Enti pubblici in generale</b>	<b>11</b>	<b>3,2</b>	9	1,9	15	2,9
<b>Istruzione pubblica</b>	<b>7</b>	<b>2,1</b>	10	2,1	7	1,3
<b>Autorizzazioni e concessioni</b>	<b>6</b>	<b>1,7</b>	6	1,3	16	3,1
<b>Comune e Provincia</b>	<b>6</b>	<b>1,7</b>	7	1,5	12	2,3
<b>Stranieri</b>	<b>6</b>	<b>1,7</b>	19	4,0	14	2,7
<b>Accesso ai documenti</b>	<b>4</b>	<b>1,1</b>	1	0,2	3	0,5
<b>Espropriazione per pubblica utilità</b>	<b>4</b>	<b>1,1</b>	4	0,9	1	0,1
<b>Caccia e pesca</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	2	0,4	2	0,3
<b>Farmacia</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	1	0,2	1	0,1
<b>Università</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	4	0,9	0	0
<b>Commercio, artigianato</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	4	0,9	2	0,3
<b>Inquinamento</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	2	0,4	5	1,0
<b>Antichità e belle arti</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	0	0	0	0
<b>Cinematografia, Teatro, Spettacoli, Sport, Turismo</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	0	0	0	0
<b>Professioni e mestieri</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	1	0,2	3	0,5
<b>Servizi pubblici</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	2	0,4	1	0,1

	Anno 2016		Anno 2015		Anno 2014	
		%		%		%
<b>Servizio sanitario nazionale</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	4	0,8	0	0
<b>Vittime del dovere</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>337</b>	<b>100</b>				

*\*compresi Forze armate – Polizia di Stato – Carabinieri.*

<b>TAB. N. 8 - ORDINANZE CAUTELARI</b>			
	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
<b>Ordinanze cautelari</b>	<b>41</b>	72	84
<b>Sospensiva accolta</b>	<b>15</b>	3	30
<b>Sospensiva respinta</b>	<b>17</b>	38	44
<b>Rinuncia istanza cautelare</b>	<b>7</b>	31	6
<b>Esiti multipli*</b>	<b>2</b>	0	4

*\*ad es. "in parte accoglie e in parte respinge"*

**TAB. N. 9 - DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Decreti cautelari monocratici</b>	<b>18</b>	20	31
<b>Accolto</b>	<b>8</b>	4	14
<b>Respinto</b>	<b>8</b>	11	16
<b>Esiti multipli*</b>	<b>2</b>	5	1

*\*ad es. "in parte accoglie e in parte respinge"*

**TAB. N. 10 - ESITI ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI\***

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Istruttoria</b>	<b>10</b>	15	15
<b>Rinuncia</b>	<b>3</b>	0	2
<b>Regolamento di competenza</b>	<b>3</b>	1	2
<b>Sospensione giudizio</b>	<b>3</b>	5	6
<b>Interruzione del giudizio</b>	<b>1</b>	2	0
<b>Correzione errore materiale</b>	<b>1</b>	1	1
<b>Dispone rinnovo notifica ricorso</b>	<b>1</b>	1	0
<b>Fissa udienza pubblica</b>	<b>1</b>	4	1
<b>Esiti multipli</b>	<b>6</b>	2	4
<b>Totale</b>	<b>29</b>	31	33

*\*esclusi cautelari*

**TAB. N. 11 - SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI**

	<b>Nr. Provvedimenti</b>	<b>% sul Totale</b>
<b>Riferiti a ricorsi depositati nel 2016</b>	<b>173</b>	<b>42,2</b>
<b>Riferiti a ricorsi depositati negli anni precedenti</b>	<b>236</b>	<b>57,8</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>409</b>	<b>100</b>

**TAB. N. 12 - ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI**

	<b>Anno 2016</b>	<b>%</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Accolto</b>	<b>51</b>	<b>12,5</b>	<b>73</b>	<b>67</b>
<b>Accolto in parte</b>	<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Respinto</b>	<b>65</b>	<b>15,9</b>	<b>78</b>	<b>104</b>
<b>Cessata materia del contendere</b>	<b>130</b>	<b>31,8</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
<b>Difetto di giurisdizione</b>	<b>8</b>	<b>2,0</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
<b>Estinto</b>	<b>7</b>	<b>1,7</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
<b>Improcedibile</b>	<b>26</b>	<b>6,4</b>	<b>39</b>	<b>42</b>

	<b>Anno 2016</b>	<b>%</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Inammissibile</b>	<b>13</b>	<b>3,1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
<b>Irricevibile</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Perenzione</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>Rinuncia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>
<b>Esiti multipli</b>	<b>99</b>	<b>24,2</b>	<b>202</b>	<b>75</b>
<b>Totale</b>	<b>409</b>	<b>100</b>	<b>536</b>	<b>435</b>

**TAB. N. 13 - APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO**

	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2014</b>
<b>Appelli avverso ordinanze cautelari</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Appelli avverso provvedimenti definitivi</b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>56</b>

**TAB. N. 14 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI**

	<i>Anno 2016</i>
<b>Edilizia e urbanistica</b>	<b>1</b>
<b>Inquinamento</b>	<b>1</b>
<b>Servizio sanitario nazionale</b>	<b>1</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>3</b>

**TAB. N. 15 - MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE**

	<i>Anno 2016</i>
<b>Appalti</b>	<b>6</b>
<b>Forze armate</b>	<b>2</b>
<b>Pubblico impiego</b>	<b>2</b>
<b>Edilizia e urbanistica</b>	<b>2</b>
<b>Stranieri</b>	<b>1</b>
<b>Espropriazioni</b>	<b>1</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>14</b>

**TAB. N. 16 - APPELLI AL CDS AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI EMESSE DAL TRGA**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Accolto</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Respinto</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Esiti multipli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Non decisi</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

**TAB. N. 17 - APPELLI AL CDS AVVERSO SENTENZE EMESSE DAL TRGA**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Accolto</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>6</b>
<b>Respinto</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Accolto in parte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Altri esiti</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Non decisi in via definitiva</b>	<b>10</b>	<b>111</b>	<b>38</b>
<b><i>Totale</i></b>	<b>14</b>	<b>148</b>	<b>56</b>

**TAB. N. 18 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>
<b>Istanze presentate</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
<b>Istanze accolte</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

**TAB. N. 19 - CARICO DI LAVORO DEI MAGISTRATI**

<b>ANNO 2016</b>	<b>Ricorsi assegnati (merito e cautelari)</b>	<b>Sentenze pubblicate</b>	<b>Altri provvedimenti giurisdizionali pubblicati*</b>
<b>Pres. Vigotti</b>	7	3	23
<b>Cons. Gabbricci (fino al 7.4.2016)</b>	81	62	11
<b>Cons. Polidori (dall'11.4.2016)</b>	118	81	20
<b>Cons. Chiettini (fino al 30.9.2016)</b>	135	104	24
<b>Cons. Devigili</b>	178	147	31
<b>Cons. Tassinari (dal 1.11.2016)</b>	13	9	3
<b>Totale</b>	<b>532</b>	<b>406</b>	<b>112</b>

\* decreti, ordinanze cautelari, istruttorie, etc

